

# GR\_GERICHTE R 2014 11 vom 24. November 2015

GR Gerichte, 2015-11-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_R\\_2014\\_11](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_R_2014_11)

FR: GR\_GERICHTE R 2014 11 du 24 novembre 2015

IT: GR\_GERICHTE R 2014 11 del 24 novembre 2015

## Regeste

revisione pianificazione locale | Kostenverteilung Quartierplanung, Erschliessung etc.

## Erwägungen

### E. 1

a) Contrariamente a quanto perorato dal comune convenuto in sede di scritti processuali e al sopralluogo, la vertenza non concerne l'azzone delle zone AN2 e R2C giusta la proposta comunale fatta al Governo e approvata dall'assemblea comunale, bensì unicamente la questione di sapere se sia giustificato escludere dalla zona immediatamente adiacente al nucleo i fondi ni. 2570 e 2571. Per le pretese riguardanti le particelle ni. 859 e 2618 il ricorso è stato in sede di sopralluogo ritirato e quindi tutto l'azzone della R2C non può più essere oggetto di disamina da parte

- 6 - di questo Giudice non essendo stato impugnato da nessun altro interessato.

Relativamente alle particelle ni. 859 e 2618 il ricorso è divenuto privo di oggetto in seguito a ritiro. Poiché solo due privati sono insorti contro la decisione del Governo, il Tribunale amministrativo non può che esaminare la conformità del mancato azzone di questi specifici fondi privati. Il comune non è insorto contro il decreto governativo, per cui è escluso che in questa sede si possa decidere oltre le richieste fatte nell'ambito dei ricorsi R 14 11 e 12. In questo senso quindi la pretesa che il Tribunale abbia a decidere se con il decreto governativo del 1999 fossero, alla chiusura dello stand di tiro, state assegnate all'area edilizia già in modo vincolante tutte e due le zone AN2 e R2C, non può essere sentita in quanto i due privati sono legittimati a perorare solo l'inserimento delle loro proprietà in zona edilizia e il comune dal canto suo non ha impugnato il decreto del Governo. b) Per quanto riguarda il diritto applicabile, il decreto impugnato è datato 17/20 dicembre 2013. Per questo per decidere della conformità o meno del non azzone dei fondi qui in discussione fanno stato le disposizioni della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), in particolare l'art. 15 LPT, nella versione in vigore fino al 30 aprile 2014, in quanto non è disposto altrimenti dalla relativa disposizione transitoria di cui all'art. 38a LPT. E' vero che giusta l'ar. 38a cpv. 2 LPT, fino all'approvazione dell'adattamento del piano direttore da parte del Consiglio federale non è consentito al Cantone interessato di aumentare la superficie complessiva delle zone edificabili delimitate con decisione passata in giudicato. Se tale disposizione dovesse trovare nell'evenienza applicazione, le pretese dei ricorrenti sarebbero a priori prive di possibilità di successo. La controversia in oggetto riguarda però una revisione locale della pianificazione non ancora cresciuta in giudicato, motivo per cui detta disposizione non trova applicazione. La disposizione transitoria di cui

- 7 - all'art. 108 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CS 801.100) infine prevede l'applicabilità del nuovo diritto alle pianificazioni in corso, ma tale disposto si riferisce esclusivamente alla normativa cantonale, come le eccezioni contenute nella disposizione confermano.

## **E. 2**

a) Giusta l'art. 49 cpv. 1 LPTC, la legge edilizia ed i piani dell'ordinamento base come anche le modifiche di queste emanazioni necessitano dell'approvazione del Governo ed entrano in vigore con il decreto d'approvazione. In questo senso quindi l'approvazione del Governo ha effetto costitutivo (vedi sentenza del Tribunale amministrativo R 13 205). Fintanto che non viene approvato, un piano non può quindi neppure entrare in vigore. I ricorrenti partono però dal presupposto che con la chiusura dello stand di tiro, il solo ostacolo all'approvazione sarebbe stato eliminato e quindi che l'approvazione avrebbe dovuto avvenire automaticamente, come al realizzarsi di una clausola risolutiva. La tesi non può però trovare approvazione. Nel decreto governativo del 16 marzo/6 aprile 1999, la AN2 qui in discussione non veniva approvata, in quanto come già constatato nei decreti del Governo del 27 agosto 1996 e poi del 25 febbraio 1997 si imponeva una rielaborazione di questa zona per la problematica legata alla protezione fonica. Nell'ambito della revisione del 1998, il comune riproponeva al Governo l'azzone esattamente come già fatto in precedenza, senza aver preso alcuna misura nei riguardi dello stand di tiro. Per questo motivo, il Governo rinunciava a rinviare gli atti al comune per una rielaborazione dei piani, ma sospendeva la procedura palesandosi il possibile spostamento futuro dello stand di tiro o la sua chiusura (vedi le considerazioni al punto 3 pag.

## **E. 5**

Per quanto esposto nei considerandi che precedono, il ricorso è in parte divenuto privo di oggetto in seguito a ritiro e per il resto lo stesso viene accolto. Giusta quanto previsto all'art. 73 cpv. 2 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100) le spese occasionate dalla procedura seguono la soccombenza. Nell'evenienza, l'esito della controversia giustifica allora un uguale accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento a tutte e tre le parti in causa, venendo tutte a soccombere in parte rispetto agli iniziali petiti formulati negli scritti ricorsuali. Non vengono assegnate ripetibili, non essendosi i ricorrenti avvalsi della collaborazione di un avvocato o di un rappresentante abilitato dal Tribunale a rappresentarli. Il Tribunale decide:

- 16 - 1. Il ricorso, per quanto non divenuto privo di oggetto in seguito a ritiro, è accolto e il punto 2 lett. c del dispositivo del decreto governativo del 17/20 dicembre 2013 viene modificato nel senso che nella zona nucleo di D.\_\_\_\_\_ vengono incluse le particelle ni. 2570 e 2571. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 2'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 384.-- totale fr. 2'384.-- il cui importo sarà versato per un terzo da A.\_\_\_\_\_, B.\_\_\_\_\_ ed C.\_\_\_\_\_, responsabili in solido, per un terzo dal Governo dei Grigioni e per un terzo dal Comune di X.\_\_\_\_\_ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni] L'interposto ricorso al Tribunale federale è stato accolto in data 27 ottobre 2015 (1C\_488/2014).